



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1816m s.l.m. – Zona extradoganale
Plaza dal Comun, 93 - 23030 Livigno - Tel. 0342/991.111 - Telefax 0342/991.100
Cod. fisc. 83000850145 - <http://www.comune.livigno.so.it> - e-mail: segreteria@comune.livigno.so.it

Nr. 131 Registro Ordinanze

Prot. 16433 Cat. VI/7

OGGETTO: Istituzione e regolazione di aree di sosta per veicoli e autocaravan nell'ambito del territorio comunale presso la frazione Trepalle in località "Passo Eira".

IL SINDACO

PREMESSO che lo sviluppo socio-economico del Comune è strettamente correlato al potenziamento delle infrastrutture turistiche, anche se destinate solo al supporto a mezzi propri di soggetti privati (camper e simili);

che negli ultimi anni, l'Amministrazione ha deciso di procedere ad una graduale regolamentazione dell'uso del suolo pubblico in genere e delle aree di sosta per i veicoli, in particolare, allo scopo di razionalizzare in modo complessivo e coordinato la sosta dei veicoli e rendere meno difficoltosa la reperibilità di posti auto liberi durante la giornata ciò a garanzia, tutela ed interesse dei cittadini turisti;

che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario un ulteriore ampliamento delle zone dove la sosta dei veicoli e autocaravan deve essere regolamentata, e, pertanto, intende istituire nuove aree ove subordinare il parcheggio/sosta dei veicoli e autocaravan al pagamento di una tariffa da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo;

TENUTO CONTO che l'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 285/1992 stabilisce che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 dello stesso Codice della strada;

CONSIDERATO che lo sviluppo delle attività turistiche negli ultimi anni ha attratto un numero sempre più rilevante di visitatori che arrivano nell'area del Comune con mezzi propri per il pernottamento, quali autocaravan, camper e simili;

che le infrastrutture dedicate (camping) sono presenti nel territorio in numero molto limitato;

che le aree individuate con Delibera della Giunta Comunale nr. 121 del 08.07.2010, per la predisposizione di spazi di sosta per autocaravan e mezzi similari consentono di ottimizzare le possibilità ricettive, evitando peraltro il parcheggio di tali mezzi in strade o stalli di sosta non idonei ad accoglierli;

che la predisposizione di tali aree comporta anche l'organizzazione di un minimo assetto infrastrutturale e di regole di accesso specifiche, finalizzate anche a garantire la rotazione degli utilizzatori nei posti disponibili;

RILEVATO che per la definizione delle aree di sosta per autocaravan e mezzi similari sono state analizzate le implicazioni derivanti dal supporto infrastrutturale, realizzabile mediante derivazioni delle reti in area locale;

ATTESO che sono state consultate le associazioni rappresentative dei consumatori, individuata nell'associazione Turismo e Commercio di Livigno (SO);

che è stata consultata l'Azienda di Promozione Turistica del Comune di Livigno (SO);

CONSIDERATO, pertanto che per ottimizzare lo stazionamento di autocaravan e mezzi similari nell'ambito del territorio comunale, in particolare in coincidenza con i periodi di maggior afflusso turistico, è necessario individuare le aree per la sosta degli stessi, secondo quanto stabilito dal Codice della strada, nonché provvedere alla regolazione delle modalità di accesso e di permanenza nell'area stessa;

TENUTO CONTO, inoltre, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio di procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone e sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme di legge;

VISTI gli artt.li 50 e 54 del D.Lgs. nr. 267/2000, relativi alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione / Ufficiale di Governo e l'art. 34 del vigente Statuto Comunale;

VISTI gli Artt. 5/3 comma, 6/d e 7 del Decreto Legislativo 285/92 e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. n. 495/1992.

ORDINA

che sia istituita nell'ambito del territorio comunale l'area per la sosta degli autocaravan, dei camper e dei mezzi simili, dei veicoli, con esclusione di roulotte e autotende, come di seguito specificate:

A R E A	U B I C A Z I O N E
Fg. 32 Mapp. 461 e 1034 – Fg. 31 Mapp. 42 e 84	Frazione Trepalle - Località Passo Eira

che i soggetti che intendono accedere e permanere nelle aree sosta per autocaravan, camper e mezzi simili devono rispettare il seguente disciplinare:

- 1) E' definita Zona a Controllo Sosta (ZCS), l'area dove la sosta è soggetta al pagamento di una "tariffa".
- 2) Nella ZCS sita nella frazione Trepalle di Livigno (SO) in località "Passo Eira" individuata con deliberazione di Giunta n. 121 del 08.07.2010, la disciplina della sosta è regolamentata a pagamento dalle ore **20.00** alle ore **08.00** mediante **pagamento di € 10.00 per tutti i giorni della settimana (365/365), festivi compresi**, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di sospendere temporaneamente il pagamento su tale area, per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse;
- 3) Nella ZCS il pagamento, nella misura stabilita con deliberazione dell'Amministrazione Comunale e resa pubblica da apposito avviso, deve avvenire anticipatamente introducendo nel dispositivo per la gestione del parcheggio (parcometro) la somma relativa al tempo di permanenza. Il biglietto rilasciato dal parcometro dovrà essere esposto all'interno del veicolo, sul parabrezza anteriore, in maniera ben visibile dall'esterno;
- 4) La mancata esposizione del biglietto rilasciato dal parcometro comporterà l'applicazione della sanzione prevista dal vigente Codice della Strada.
- 5) Nella ZCS l'Amministrazione non risponderà di danni o furti ai veicoli in sosta e garantirà la raccolta differenziata di rifiuti e l'emissione gratuita di acqua potabile.
- 6) Possono sostare gratuitamente negli spazi di sosta i veicoli di servizio di proprietà o intestati a: Forze dell'Ordine; Vigili del fuoco; Mezzi di soccorso; Mezzi comunali; Forze armate; I veicoli del personale addetto al controllo dell'intera ZCS, nell'ambito all'attuazione del presente provvedimento e in uso per l'attività del proprio servizio, in qualità di "ausiliari del traffico".
- 7) I veicoli al servizio di persone invalide, provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada potranno sostare gratuitamente in tutta la ZCS. L'eventuale verifica di utilizzo abusivo di tale autorizzazione comporterà anche l'applicazione delle violazioni ai sensi del presente provvedimento;
- 8) Il parcheggio è riservato esclusivamente a autocaravan, camper e mezzi simili, veicoli, con esclusione di roulotte e autotende,
- 9) Il parcheggio non è custodito. Il gestore è esonerato, pertanto, da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che si verificassero all'interno dell'area di parcheggio;
- 10) Nell'arco di un mese il numero massimo di giorni di sosta non può essere superiore a 6, non è inoltre consentita la sosta per un periodo consecutivo superiore alle 72 h, ed è assolutamente vietato occupare uno spazio eccedente al proprio posteggio;
- 11) E' assolutamente vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili al di fuori delle apposite piazzole a tal fine predisposte, situate all'interno dell'area di parcheggio;
- 12) E' fatto divieto assoluto, usare l'acqua per lavare il camper, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;

- 13) All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno o molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone, Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
- 14) E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
- 15) E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;
- 16) I servizi situati all'interno dell'area devono essere utilizzati in modo corretto, rispettando l'ambiente e la natura al fine di evitare reclami e/o proteste dei cittadini;
- 17) La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione del gestore, l'immediato allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la relativa segnalazione alle pubbliche autorità, nel caso in cui l'inosservanza possa aver recato un reale danno materiale o costituito un reato;
- 18) Devono essere altresì rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area;
- 19) Il presente disciplinare, affisso all'interno del parcheggio, si intende conosciuto e accettato dall'utente dal momento dell'inizio della sosta.

DISPONE

che le aree di sosta ed i percorsi per il raggiungimento delle stesse siano evidenziati con adeguata segnaletica.

DEMANDA

- al Responsabile del Servizio Sicurezza, Comandante del Corpo di Polizia Locale di Livigno (SO), di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;
- al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – ufficio gestione e manutenzione, la posa di adeguata segnaletica.

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Copia della presente sarà inoltrata a: Prefettura di Sondrio, Questura di Sondrio, Stazione Carabinieri Livigno (SO) - Ufficio Tecnico Comunale – Albo – A.P.T.M., Telemonteneve, per quanto di competenza;

Di dare avviso alla popolazione a mezzo stampa, radio, televisione e con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza agli Enti ed Autorità interessate al medesimo, a cura del Comando di Polizia Locale di Livigno (SO).

Dalla Casa Comunale, li 20 luglio 2010

Il Sindaco
Silvestri Attilio Lionello



COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 241/90

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Servizio Sicurezza

Responsabile: Comandante Polizia Municipale **FRANZINI Cristoforo Domiziano**.

- ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico, presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992; ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;